

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 33-17057/2015

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della **fase di Verifica** ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e smi, relativa al progetto "Rinnovo e subingresso nella titolarità dell'autorizzazione della cava di ghiaia e sabbia di località Boschetto ", Comune di Chivasso.

Proponente: ALLARA SpA

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 13 marzo 2015 Giuseppe Balbo, in qualità di legale rappresentante della Ditta ALLARA SpA, con sede legale in Casale Monferrato (AL) – Str. Frassinetto Po, 42 – Codice Fiscale 00414250068 – ha depositato presso il SUAP di Chivasso, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto di "Rinnovo e subingresso nella titolarità dell'autorizzazione della cava di ghiaia e sabbia di località Boschetto" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell' Allegato B2 della l.r. 40/98 ".
- in data 26 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati – recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento – ed è stata messa a disposizione la documentazione presentata
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico istituito con DGP n.63-65326 del 14/04/1999 e smi
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico
- la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della l. 241/1990 e smi, si è regolarmente svolta in data 14/05/2015 presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 a Torino.
- In data 12/05/2015 si è svolto il sopralluogo istruttorio sull'area di cava.
- Contestualmente al deposito dell'istanza di verifica il proponente, sempre in data 13 marzo 2015, ha depositato presso il SUAP di Chivasso istanza e documentazione ai sensi della l.r. 69/78 e smi per il "Rinnovo e subingresso nella titolarità dell'autorizzazione della cava di ghiaia e sabbia di località Boschetto". Al termine della Conferenza della fase di verifica, in data 14/05/2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi delle LL.RR. 69/78 e 44/00 e smi, e L. 241/1990, in cui sono state chieste integrazioni alla documentazione presentata.

Rilevato che:

- Il progetto in esame è relativo alla richiesta di rinnovo e subingresso nella titolarità dell'autorizzazione della cava di ghiaia e sabbia in località "Boschetto" nel Comune di Chivasso, attualmente autorizzata alla Ditta Nuova Sici s.r.l.
- La cava in oggetto fu originariamente autorizzata alla Ditta SICI s.r.l. in data 26/11/1990 e successivamente prorogata alla Ditta medesima in data 07/03/1996. Nel novembre del 1997 la Ditta SICI s.r.l. presentò al Comune di Chivasso istanza di ampliamento ed approfondimento della cava, ottenendo una nuova autorizzazione in data 21/12/1999 con scadenza al 31/01/2008 (l'intervento non è mai stato sottoposto a fase di verifica di VIA). Il rinnovo dell'autorizzazione richiesto nel 2008 dalla Betonrossi S.p.A., che incorporò per fusione la Ditta SICI s.r.l, costituisce ad oggi l'autorizzazione vigente, ed è stato concesso dal Comune di Chivasso con Delibera C.C. n. 4 del 15/02/2010 intestato alla Ditta Nuova Sici s.r.l. e con validità di 5 anni. Di quest'ultima autorizzazione la ditta Allara chiede il sub-ingresso e rinnovo alle stesse condizioni.
- Il sito oggetto d'intervento si trova in località Boschetto nel territorio comunale di Chivasso (TO). Dal punto di vista altimetrico, allo stato originario presentava una quota media del piano campagna di circa 208 m s.l.m. L'area in disponibilità presenta una superficie complessiva di 18.5 ha. Nei pressi dell'area si identificano prevalentemente 3 infrastrutture: una linea dell'alta tensione e le S.P. 81 di Mazzè e S.P. 91 del Boschetto.
- Il sito di cava non è compreso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, paesaggistico-ambientale, militare, urbanistico, né appartiene ad aree di interesse archeologico (crf. Tav. A.3.1 e Tav. A.3.2). Il sito in esame non ricade all'interno di aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), né in aree protette, SIC o ZPS (risulta ubicato ad una distanza minima di oltre 1.500 m dall'Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese). L'intervento deve rispettare: la distanza solonica ex art. 891 del C.C.; la distanza di 20 m dalla base dei tralicci della linea elettrica ad alta tensione. È stata rilasciata deroga alle distanze di escavazione previste dal D.P.R. n. 128/1959 con D.P.G.R. n. 3946/1991 per esecuzione di scavi ad una distanza non inferiore a m 12 dal margine più prossimo della SP n. 91 del Boschetto (Via San Francesco).
- Lo strumento urbanistico è rappresentato dalla Variante Strutturale al P.R.G.C. della Città di Chivasso. Con riferimento alla cartografia di Piano relativa a "Destinazioni d'uso infrastrutture e aree a servizi P.T.O./PO - Piano d'area del Po Fasce Fluviali " alla scala 1:2000, l'area di intervento è indicata come "Area con attività estrattiva e laghetto come recupero ambientale ". Al termine dei lavori di coltivazione l'area verrà ceduta gratuitamente al Comune di Chivasso che la destinerà ad attività sportive, ricreative e didattico-naturalistiche.
- Il sito di cava è raggiungibile dal centro abitato di Chivasso, da cui dista circa 4,5 km, percorrendo la SP 81 in direzione Mazzè fino al bivio per la frazione Boschetto; superato tale incrocio si percorrono ancora 300m e si svolta a sinistra immettendosi direttamente nell'appezzamento in oggetto. Un secondo accesso all'area estrattiva è presente sulla Strada Provinciale S. Francesco (S.P. 91) a circa 400 m di distanza dal bivio di cui sopra. Il sito in esame può dunque usufruire, come avviene allo stato attuale, di strutture viarie già esistenti ed idonee al transito dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali escavati. I due accessi sopra citati sono stati autorizzati con Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione, Controllo Aree Viabilità e Concessioni della Provincia di Torino.

- L'intera area di cava è già stata interessata da scotico e coltivazione, ed in particolare, la porzione ubicata nel settore settentrionale è stata ultimata sia come sponde che come piano di fondo scavo sopra falda; è stata inoltre realizzata l'escavazione sotto falda che ha comportato la formazione di un laghetto avente superficie di circa 21.200 m² e profondità massima spinta fino alla quota di circa 185 m s.l.m. (pari a circa 12,5 m al di sotto del livello medio della falda). Pertanto rimane ancora da approfondire l'escavazione del lago fino alla quota autorizzata di 182 m s.l.m. La porzione centrale e centro-meridionale del sito è stata ribassata (esclusivamente sopra falda) fino ad una quota pari a circa 198 m s.l.m. La porzione occidentale è stata anch'essa ribassata senza interessamento della falda fino a una quota pari a circa 201 m s.l.m. e sono stati impostati i due gradoni a quota 199÷200 e 196÷197 m s.l.m.
- L'attività estrattiva continuerà ad essere condotta con il metodo di coltivazione a fossa sino ad oggi utilizzato. La coltivazione della porzione sopra falda verrà attuata secondo le tradizionali tecniche di abbattimento meccanico, cioè mediante l'uso di escavatori idraulici a benna rovescia, i quali verranno impiegati anche per il carico del materiale sugli autocarri adibiti al trasporto. Gli scavi sopra falda saranno quindi condotti con la realizzazione di gradoni di altezza variabile di 2÷3 m circa, operando con l'escavatore idraulico sulla sommità del gradone stesso in modo da sfruttare al meglio lo sbraccio del mezzo d'opera ed ottimizzando i tempi di carico. L'escavazione sotto falda invece proseguirà con l'utilizzo di un escavatore idraulico a benna mordente montato su pontone galleggiante (redinger); l'impianto sarà collegato ad una serie di nastri trasportatori che consentiranno lo scarico a terra dei materiali scavati, predisponendoli così al carico sugli autocarri adibiti al trasporto. In alternativa sarà anche possibile utilizzare escavatori idraulici cingolati a benna rovescia e a braccio lungo in grado di raggiungere, in concomitanza dei periodi di massima soggiacenza, la quota di fondo scavo autorizzata.
- Allo stato attuale, tenendo conto che la cubatura autorizzata nell'ambito del precedente progetto corrisponde a 2.000.000 m³ di materiali ghiaioso-sabbiosi, si può calcolare che rimangono ancora da estrarre circa 1.250.000 m³ suddivisi fra soprafalda 100.000 m³ e sottofalda 1.150.000 m³.
- I lavori sono ripartiti su 10 anni di autorizzazione richiesti, divisi in due fasi:
- Prima fase: a partire dal bacino lacustre esistente, si procederà con l'arretramento del fronte di scavo in direzione S sino alla realizzazione del lago di cava in corrispondenza del settore orientale, raggiungendo la configurazione finale lungo la scarpata settentrionale, orientale e meridionale. Contestualmente ai lavori di coltivazione saranno condotti anche i lavori di recupero lungo le scarpate perimetrali. Tale fase avrà una durata complessiva di 5 anni ed una volumetria estratta pari a circa 625.000 m³
- Seconda fase: si prevede la prosecuzione dell'arretramento del fronte di scavo occidentale in direzione O, sino al raggiungimento della configurazione di massimo scavo prevista. Tale fase avrà una durata complessiva di 5 anni ed una volumetria estratta pari a circa 625.000 m³.
- A differenza di quanto già autorizzato, la Società Allara S.p.A. propone di anticipare ulteriormente la fruibilità del bacino lacustre da parte *Pro Boschetto Asd* o e/o altra associazione individuata dall'Amministrazione di Chivasso, mettendo a disposizione entro un anno dall'inizio dei lavori, il lago di cava già scavato nel settore settentrionale. Si prevede infatti la realizzazione di una recinzione che separi il bacino lacustre esistente dal resto della cava in modo da garantire la prosecuzione dei lavori senza che vi siano rischi per i pescatori; il settore

settentrionale della cava risulta peraltro già attualmente accessibile tramite un accesso indipendente.

- L'analisi delle misure piezometriche effettuate nel corso del precedente iter autorizzativo (periodo 2003-2008), hanno evidenziato un'oscillazione annuale della falda superficiale dell'ordine dei 3,00 m circa tra il picco di massima soggiacenza nel periodo primavera-estate, ed il picco minima soggiacenza nel periodo autunno-inverno. In valori assoluti nel medesimo periodo si sono registrati minimi valori piezometrici dell'ordine dei 193,5 m s.l.m. nel piezometro n. 1 (posto nell'angolo NO dell'area in disponibilità) e valori di 191,5 m s.l.m. nel piezometro n. 2 (posto nell'angolo SE dell'area in disponibilità). Tali misurazioni hanno evidenziato che il piano del gradone previsto nel progetto originario (quota media di circa 199,00 m s.l.m.) si sarebbe venuto a trovare a circa 6 m rispetto allo specchio d'acqua nella configurazione di minima soggiacenza, precludendo l'attività di pesca sportiva e rendendo pericoloso l'accesso al sito. Tale differenza di quote si riduce a circa 3 m durante il periodo invernale di minima soggiacenza. Sulla base di quanto sin qui esposto si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di un secondo gradone (oltre a quello già previsto a progetto a quota media 199 m s.l.m.) e posto ad una quota media di 196,00 m s.l.m. Il nuovo gradone presenterà dimensioni analoghe a quelle del gradone già esistente e sarà quindi potenzialmente sommergibile durante i periodi di minima soggiacenza invernale. Per le scarpate poste lungo il margine settentrionale ed orientale dell'attuale settore lacustre, poiché sono già stati recuperati ai fini ambientali, si provvederà alla riprofilatura delle scarpate, anche eventualmente con il riporto di materiale di risulta originato durante le operazioni di coltivazione, e che presenti scarso interesse dal punto di vista economico.
- In sintesi l'intera superficie di scavo sarà costituita da un bacino lacustre di circa 87.200 m² di superficie e le scarpate perimetrali saranno costituite da due ordini di terrazzi di circa 3,0 m di altezza ciascuno, posti rispettivamente a circa 196 m s.l.m. e 199 m s.l.m., con una pedata di almeno 5,0 m di larghezza.
- Il progetto autorizzato prevede la creazione di un bacino lacustre esteso su circa 87.200 m², le cui sponde saranno rinverdate e rivegetate mediante impianto arboreo-arbustivo delle scarpate e delle aree pianeggianti poste alle quote dell'originario piano campagna. Per quanto concerne il riuso dell'area si prevedono tre tipi di fruizione integrati: 1) area adibita alla pesca sportiva: la porzione orientale e meridionale del lago; 2) area destinata alle attività ricreative: la porzione sud-occidentale del lago; 3) area adibita alle attività didattico-naturalistiche: la porzione nordoccidentale del lago. Tutte le aree saranno inoltre inerbite.
- Allo stato attuale pressoché tutta la scarpata orientale dell'area appare recuperata con la sola eccezione di due settori posti a Nord. In alcuni settori, in particolare il settore centrale nei pressi dell'accesso dalla SP 81, le specie messe a dimora, sopra descritte, sono state naturalmente integrate dalla diffusione spontanea della robinia. Nei settori di scarpata attualmente privi di copertura arborea, si interverrà invece con nuovi impianti. Per quanto concerne le scarpate, complessivamente possono essere considerati recuperati circa 9.200 m² effettivi appartenenti alla scarpata orientale. Anche tutte le aree poste alla quota del piano campagna originario appaiono inerbite e quindi completamente recuperate. Per quanto concerne l'area umida, come detto, si sono innescati i processi di colonizzazione con la presenza di vegetazione erbacea palustre e di salici.

- Nel corso dei prossimi anni proseguirà lo scavo sottofalda (spostandosi lungo il lato orientale, verso sud). Lungo la scarpata Nord-orientale, nei settori attualmente privi di copertura arborea saranno fin da subito realizzate le previste opere di rimboschimento. Per il resto, dovrà essere completato il recupero ambientale di tutte le aree di scarpata residue, costituite in particolare dai lati Sud-Ovest e Nord-Ovest, sulle quali, secondo quanto previsto dal progetto di recupero autorizzato, dovranno essere costituite delle macchie arboreo-arbustive.
- È previsto che le scarpate, che si estenderanno complessivamente su circa 38.170 m² (42.100 m² effettivi considerando la prevista inclinazione di 25°), saranno oggetto del riporto di 5800 m³ di terreno vegetale (30 cm) seguito da inerbimento di tipo protettivo con specie erbacee a rapido accrescimento e buona copertura. Verrà eseguito quindi un impianto di specie arboree ed arbustive in modo tale da proteggere le superfici inclinate dall'erosione della pioggia. Allo stato attuale circa 9.200 m² effettivi possono essere considerati recuperati, per cui gli interventi di seguito previsti si estenderanno sui restanti circa 32.900 m² effettivi.
- Considerando la "vegetazione potenziale" e le caratteristiche dell'area in esame, il progetto approvato ha previsto le seguenti specie: esemplari arborei: frassino (*Fraxinus excelsior*), tiglio (*Tilia cordata*), acero campestre (*Acer campestre*), farnia (*Quercus robur*), carpino (*Carpinus betulus*), ciliegio selvatico (*Prunus avium*). esemplari arbustivi: rosa canina (*Rosa canina*), biancospino (*Crataegus monogyna*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), nocciolo (*Corylus avellana*), viburno (*Viburnum opulus*), salicone (*Salix caprea*), sambuco (*Sambucus nigra*). il numero di piante da mettere a dimora è pari a 3.650 piante costituite per il 60% da alberi (2.190 esemplari) e per il 40% da arbusti (1.460 esemplari).

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza e non facenti parte dell'Organo Tecnico i seguenti pareri:

- nota prot. DINOCC/380/DAP del 12/05/2015 della SNAM RETE GAS.

L'istruttoria tecnica condotta e le note sopra citate dei soggetti interessati, hanno consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto in oggetto, di quanto di seguito elencato:

Dal punto di vista amministrativo/autorizzatorio:

Ai fini del rinnovo della coltivazione della cava deve essere acquisita l'autorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. n. 69/1978 e 44/00 e s.m.i.

Dal punto di vista della pianificazione di settore e territoriale:

- Il sito di cava non è compreso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, paesaggistico-ambientale, militare, urbanistico, né appartiene ad aree di interesse archeologico (crf. Tav. A.3.1 e Tav. A.3.2).
- Il sito in esame non ricade inoltre all'interno di aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), né in aree protette, SIC o ZPS (risulta ubicato ad una distanza minima di oltre 1.500 m dall'Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese).

- Lo strumento urbanistico è rappresentato dalla Variante Strutturale al P.R.G.C. della Città di Chivasso approvata con D.G.R. 19-12316.
- Con riferimento alla cartografia di Piano relativa a “Destinazioni d'uso infrastrutture e aree a servizi P.T.O./PO - Piano d'area del Po Fasce Fluviali ” alla scala 1:2000, l'area di intervento è indicata come “Area con attività estrattiva e laghetto come recupero ambientale”.

Dal punto di vista **tecnico - progettuale**:

- Nel corso del sopralluogo istruttorio, eseguito dai membri della Conferenza dei Servizi ex l.r. 44/00, è stato verificato che il bacino lacustre esistente presenta, allo stato attuale, sponde che non possono essere utilizzate per l'attività di pesca sportiva. Per questo il Comune di Chivasso, nella seduta della Conferenza dei Servizi, ha richiesto di rivedere il progetto in alcuni punti in modo da rendere accessibile il laghetto in sicurezza, prevedendo tra le altre cose la realizzazione di sentieri di accesso a partire dal camminamento che si trova a circa 6 metri dal piano lacustre.
- Un'altra criticità relativa al progetto di recupero è rappresentata dalla formazione, nello stato finale, di un unico lago con estensione di circa 87.000 mq destinato in parte a pesca sportiva e in parte a zona naturalistica; con questa soluzione i pesci potrebbero accedere liberamente alle due aree, cosa non auspicabile considerato che il laghetto destinato alla pesca sportiva verrà gestito tramite immissioni periodiche di materiale ittico reperito nelle acquaculture, non compatibile per le caratteristiche di un popolamento naturale.
- Inoltre la soluzione proposta per la separazione in corso d'opera dell'area estrattiva da quella resa fruibile, attraverso l'utilizzo di galleggianti, non salvaguarderebbe a sufficienza la zona di pesca sportiva dai possibili fenomeni di intorbidamento delle acque.
- Pertanto dalla Conferenza dei Servizi è emersa la necessità che l'attività di pesca sportiva e quella naturalistica siano fisicamente separate, ad esempio attraverso un setto o altra soluzione tecnica idonea. Dovranno pertanto essere riviste le planimetrie ed ricalcolati i volumi di scavo, in funzione della soluzione tecnica prescelta.
- Nel progetto non è sufficientemente chiaro, soprattutto dal punto di vista grafico, come si intendono gestire le due attività che si svolgeranno contestualmente (attività di estrazione del materiale e fruizione da parte del pubblico); devono essere pertanto rappresentate in modo chiaro in apposito elaborato grafico le aree dismesse nelle varie fasi e le configurazioni finali che assumeranno. Si chiede inoltre di rivedere la prima fase (quella che si dovrebbe svolgere in un anno) identificando i vari interventi che si intendono realizzare per rendere fruibile parte dell'area, compresa l'eventuale sistemazione degli accessi, fornendo un idoneo cronoprogramma dei lavori.
- In merito alla realizzazione prevista in progetto di un ulteriore gradone, questa si ritiene fattibile nell'area in cui si deve ancora scavare e invece non opportuna dove la scarpata è già stata realizzata e rivegetata.
- Pertanto si chiede di effettuare delle verifiche in campo, anche di carattere topografico, sulla porzione di area già oggetto di coltivazione e già rivegetata, al fine di individuare eventuali zone con evidenze di erosione in corso, che necessitino interventi di ingegneria naturalistica al fine di garantire la messa in sicurezza.

- Per quanto riguarda la documentazione progettuale si chiede che venga prodotto un cronoprogramma con relativi elaborati grafici che preveda step intermedi a 2 anni e mezzo anche nel secondo quinquennio. Fornire inoltre maggiori sezioni di dettaglio delle scarpate nello stato attuale e finale.

Dal punto di vista **ambientale**:

- lo scarico di reflui domestici relativi alla struttura per la fruizione del pubblico dovrà essere autorizzato dal Comune;
- sulla base di quanto illustrato in precedenza il recupero naturalistico dovrà essere ripensato; dovrà essere prodotto un cronoprogramma lavori in modo che risulti chiaro come si svolgeranno le varie fasi in funzione della successiva coltivazione. Si richiede inoltre di prestare molta attenzione ai riporti di terreno vegetale dall'esterno, limitandoli il più possibile, perché spesso contengono semi di piante infestanti che possono vanificare il lavoro di ripristino ambientale. Si suggerisce di sfruttare il più possibile le pendenze in modo da non dover aggiungere terreno vegetale dall'esterno.

Dal punto di vista **della viabilità**:

- l'accesso all'impianto avviene attraverso due accessi già autorizzati con pratica n. 53691 uno lungo la SP 81 e uno lungo la SP 91 attualmente intestati alla BETONROSSI SpA prot. 71529 del 18/04/2013.
- La ditta ALLARA SPA in osservanza di quanto previsto dal Regolamento recante "*organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali*", approvato con DCP n. 64-510617/2004 del 1 marzo 2005, esecutivo ai sensi di legge, dovrà fare richiesta di voltura degli accessi al Servizio Esercizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino.

Ritenuto che:

- la condizione di esclusione dalla fase di valutazione emersa nell'ambito della Conferenza di VIA, è quella di trovare una soluzione tecnica di un setto (o altro), dimensionato idoneamente che funga da separazione fra le due aree (area naturalistica e area a pesca sportiva).

Il setto potrà essere dimensionato nella minore dimensione possibile al fine di ridurre al minimo le volumetrie da lasciare in posto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza delle attività di pesca sportiva e di fruizione da parte del pubblico.

- Per il procedimento ai sensi della LR 69/78 e smi andrà prevista la revisione del progetto e delle relative cartografie con il tracciato del setto; dovrà inoltre essere dato riscontro agli aspetti altri aspetti ambientali evidenziati nel corso della Conferenza dei Servizi.

In considerazione delle motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto può essere **escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale** ex art. 12 l.r. 40/98 e smi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

1) **Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico - ambientali**, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito delle procedure di approvazione del progetto definitivo e, in particolare, nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava ex l.l.r.r. 69/78 e smi condotta dal Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Città Metropolitana di Torino.

- Nel il progetto definitivo dovrà essere prevista la separazione del lago in due laghetti separati. Dovranno pertanto essere ricalcolate le volumetrie di scavo e ripresentate le planimetrie e sezioni di scavo e recupero ambientale, tenendo conto del ridimensionamento;
- Dovranno essere fornite le verifiche di stabilità del setto .

2) **Prescrizioni per la realizzazione dell'opera**

- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento. Qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino
- *In fase di esercizio*
 - Prevedere misure di mitigazione aggiuntive contro la propagazione delle polveri causate dai mezzi in uscita dall'area di cava, quali per esempio periodiche bagnature.
 - Effettuare una corretta regimazione delle acque superficiali.
 - Limitare il più possibile il costipamento dei terreni causato dal passaggio dei mezzi e mantenere in efficienza il reticolo idrico superficiale.

3) **Adempimenti**

- Sia comunicato al Dipartimento ARPA, territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98;
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione Dirigenziale conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

Visti i pareri pervenuti dai soggetti interessati

vista la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 e smi

vista la l.r. 52 del 25 ottobre del 2000

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 Luglio 2003, n.10/R e smi

vista la L. n. 447 del 26 ottobre del 1995

visto il D. Lgs. 42/2004 e smi

visto il D. Lgs. 152/2006 e smi

visti gli art. 41 e 44 dello Statuto della Provincia di Torino

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi" e ne esercitano le funzioni, e che, pertanto, dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere** il progetto di "Rinnovo e subingresso nella titolarità dell'autorizzazione della cava di ghiaia e sabbia di località Boschetto", localizzato nel Comune di Chivasso e presentato dalla ALLARA SpA **dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui all'art. 12 della l.r. n.40 del 14/12/1998 e smi, subordinatamente alle prescrizioni sopra dettagliate, che si richiamano sinteticamente:

- 1) Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico - ambientali
- 2) Prescrizioni per la realizzazione dell'opera
- 3) Adempimenti

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

data: 8 giugno 2015

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA